

Sportello Mediazione/Conciliazione

Organismo iscritto al n. 996 del Registro degli O.M. presso il Ministero della Giustizia

Regolamento di mediazione

Approvato con delibera del Consiglio camerale n.10 del 22/10/2026

Camera di Commercio di Salerno

INDICE

Contenuto	Pagina
Art. 1 - Definizioni	Pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 3 - La Segreteria	Pag. 3
Art. 4 - Il Mediatore	Pag. 4
Art. 5 - Avvio del procedimento	Pag. 5
Art. 6 - Adesione alla mediazione	Pag. 5
Art. 7 - Scelta delle Parti in merito alla modalità della mediazione	Pag. 6
Art. 8 - Svolgimento degli incontri di mediazione	Pag. 6
Art. 9 - Verbale conclusivo di mediazione	Pag. 7
Art. 10 - Riservatezza	Pag. 7
Art. 11 - Adempimenti e responsabilità delle Parti	Pag. 8
Art. 12 - Indennità, spese vive e ulteriori spese di mediazione	Pag. 8
Art. 13 - Accesso agli atti	Pag. 9
Art. 14 - Sospensione e cancellazione dell'Organismo	Pag. 9
Allegati	Pag. 9

Regolamento dell'Organismo di mediazione

Sportello Mediazione/Conciliazione - Camera di Commercio di Salerno

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

- per "Organismo di mediazione", o semplicemente "Organismo", si intende l'Ente del sistema camerale, iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione e di conciliazione, ai sensi della normativa vigente;
- per "Responsabile dell'Organismo" si intende la persona fisica cui sono attribuiti, con atto interno dell'Ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente;
- per "Segreteria" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'Organismo di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l'assistenza di un Mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
2. Il presente Regolamento, completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3 - La Segreteria

1. La Segreteria amministra e assicura l'operatività dell'Organismo di mediazione.
2. Gli addetti alla Segreteria sovrintendono all'organizzazione dei procedimenti in ogni fase e forniscono le informazioni necessarie a chiarire lo svolgimento degli stessi nonché, se richiesto, il contenuto del Regolamento.
3. Il lavoro degli addetti è improntato ai principi di imparzialità e riservatezza; essi non svolgono attività di consulenza giuridica né entrano nel merito delle controversie.
4. La Segreteria crea un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
5. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle Parti:
 - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento, a seguito del verbale redatto dal Mediatore;
 - salva diversa concorde volontà delle Parti, qualora siano decorsi sei mesi dal deposito della domanda o sei mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza, nel caso di mediazione demandata, a seguito del verbale redatto dal Mediatore.
6. Fuori dai casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi della normativa vigente, la Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alla Parte istante ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della Parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la Parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della Parte invitata.
7. Su richiesta di Parte la Segreteria attesta per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento.
8. L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano conclusi specifici accordi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. t), del D.M. n. 150/2023.

Art. 4 - Il Mediatore

1. Il Mediatore non decide la controversia, ma assiste le Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della stessa.
2. L'elenco dei mediatori è consultabile sul sito dell'Organismo di mediazione.
3. Il Mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi ministeriali formati nel rispetto della normativa vigente.

4. Le Parti possono individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.

5. Quando le Parti non individuano congiuntamente il Mediatore, oppure quando il Responsabile dell'Organismo non può dare seguito alla concorde indicazione delle Parti, il Mediatore è designato dal Responsabile tra i nominativi inseriti nell'elenco dell'Organismo, secondo criteri predeterminati, idonei ad assicurare la specifica competenza del Mediatore rispetto alla controversia ed il rispetto del principio di rotazione.

Ai fini della designazione, il Responsabile valuta preliminarmente la natura e l'oggetto della controversia, individuando l'area di competenza professionale maggiormente idonea. A tal fine tiene conto, in particolare, della tipologia di laurea posseduta dal Mediatore, dell'esperienza professionale, del grado di specializzazione, dell'esperienza maturata nell'attività di mediazione, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni concluse con accordo, degli eventuali contributi scientifici redatti, della disponibilità del Mediatore e dell'eventuale preferenza concordemente espressa dalle Parti.

6. Per le controversie che, secondo la valutazione del Responsabile, rientrano in ambiti di ordinaria gestione, la designazione avviene secondo il criterio della rotazione tra i mediatori dell'Organismo.

Per le controversie che presentano profili di particolare complessità, anche sotto il profilo giuridico, tecnico, economico o relazionale, ovvero che richiedono specifiche competenze nella gestione del conflitto, il Responsabile designa il Mediatore tra quelli dotati della competenza più adeguata rispetto alla controversia, applicando il criterio della rotazione tra mediatori di pari grado di competenza.

7. Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, dal codice etico di cui all'Allegato A e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del Mediatore.

8. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le Parti, il Mediatore sottoscrive apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico di cui all'Allegato A.

9. Ciascuna Parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo la sostituzione del Mediatore in base a giustificati e documentati motivi che ne compromettano l'imparzialità e l'indipendenza e che arrechino un pregiudizio al buon andamento del procedimento.

Quando la mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo, competente a decidere è il Segretario generale se non coincidente con il responsabile. In quest'ultimo caso decide il mediatore più anziano.

10. In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore di svolgere il proprio incarico, il Responsabile dell'Organismo procede senza indugio alla sua sostituzione.

Art. 5 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria, di una domanda completa, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli predisposti dalla Segreteria e disponibili on-line sul sito internet dell'Organismo di mediazione.
2. Le Parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più Parti.
3. Nella domanda devono essere indicati:
 - il nome dell'Organismo di mediazione;
 - le generalità e i recapiti delle Parti e delle persone che le assisteranno nel procedimento e, se nominati, degli eventuali avvocati e/o consulenti, unitamente ai documenti di identità degli stessi e ad eventuali deleghe;
 - la natura della controversia;
 - la tipologia della mediazione;
 - l'oggetto della controversia
 - le ragioni della pretesa;
 - il valore della controversia o le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore;
 - la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle indennità. L'unica esenzione si ha in caso di gratuito patrocinio;
 - l'eventuale volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica ai sensi dell'art.8 bis del decreto legislativo n. 28/2010;
 - l'eventuale volontà di svolgere uno o più incontri da remoto ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 28/2010
4. Il deposito della domanda costituisce accettazione del Regolamento dell'Organismo e delle indennità di mediazione pubblicati sul sito della Camera di Commercio al momento della domanda.
5. Qualora la domanda presentata si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la Parte istante non provveda al versamento delle indennità di primo incontro, la domanda è tenuta in sospeso e la Parte richiedente è invitata a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, non si darà corso alla procedura e si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica si intende regolarmente depositata e può essere attivato il procedimento.
6. Il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore e fissa la data del primo incontro tra le Parti non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda di mediazione, salva diversa concorde indicazione delle Parti. La domanda di mediazione, la designazione del Mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle Parti, a cura dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
7. Fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, l'istante, in aggiunta all'Organismo, può comunicare la domanda di mediazione all'altra Parte, allo scopo di far produrre alla domanda di mediazione gli effetti sulla prescrizione e di impedire la decadenza per una sola volta.
8. Le Parti, almeno 7 giorni prima dell'incontro fissato, sono invitate a confermare tramite comunicazione scritta chi sarà presente allo stesso.
9. La Parte istante, dopo l'adesione della Parte invitata, potrà far pervenire, almeno 5 giorni prima dell'incontro, salvo i casi di legittimo impedimento dovuto a malattia o altro evento imprevedibile, motivata richiesta di spostare la data fissata. L'Organismo, sentito il Mediatore e la Parte invitata, potrà fissare una nuova data di primo incontro.

Art. 6 - Adesione alla mediazione

1. La Parte invitata comunica la propria adesione in conformità alle indicazioni della convocazione ricevuta, tramite il modulo di adesione predisposto dall'Organismo, allegando la documentazione in esso richiesta.
2. Il deposito dell'adesione costituisce accettazione del Regolamento di mediazione dell'Organismo e delle indennità di mediazione pubblicati sul sito della Camera di Commercio al momento dell'adesione.

3. L'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro può essere effettuata dalla Parte invitata solo dopo aver comunicato la propria adesione e corrisposto le indennità dovute.

Art. 7 – Scelta delle Parti in merito alla modalità della mediazione

1. Le Parti hanno la facoltà di scegliere, prestando il mutuo consenso, tra la mediazione in presenza e la mediazione in modalità telematica.

2. Nel caso entrambe le Parti scelgano la mediazione in modalità in presenza, tutti gli atti e documenti del procedimento di mediazione, incluso il verbale finale, dovranno essere sottoscritti in forma autografa alla presenza del Mediatore.

3. Nel caso entrambe le Parti scelgano la mediazione telematica, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, è necessario che tutte le Parti prestino il consenso.

In tale ipotesi, tutti gli atti e documenti del procedimento di mediazione, incluso il verbale finale, dovranno essere sottoscritti da tutte le Parti, i rispettivi Avvocati e il Mediatore, esclusivamente con firma digitale.

Ciò non preclude a ciascuna Parte di chiedere di partecipare a un incontro in presenza fisica, fermo restando che, avendo scelto la mediazione in modalità telematica, tutti gli atti e documenti dovranno essere necessariamente sottoscritti con firma digitale.

4. Allo stesso modo, in caso di scelta della mediazione in presenza, ciascuna Parte, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 ter del D.Lgs 28/2010, può sempre chiedere al Responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare ad un incontro con collegamento audiovisivo da remoto, fermo restando che tutti gli atti e documenti del procedimento di mediazione, incluso il verbale finale, dovranno essere sottoscritti in firma autografa alla presenza del Mediatore.

Tuttavia, in tale ultima ipotesi, se entrambe le Parti prestano concorde consenso, le sottoscrizioni potranno essere apposte anche con firma digitale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 ter del D.Lgs 28/2010

Art. 8 – Svolgimento degli incontri di mediazione

1. Le Parti partecipano agli incontri personalmente, ad eccezione dei casi in cui abbiano giustificati motivi che ne impediscano la Partecipazione personale. In tal caso, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, in conformità all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010.

2. Le persone giuridiche partecipano agli incontri tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per definire la controversia.

3. Quando la legge espressamente lo prevede, le Parti devono essere assistite da un avvocato; in ogni caso è consentito farsi assistere da un avvocato o da un consulente di fiducia. Le relative spese sono a esclusivo carico delle Parti.

4. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, potendo sentire le Parti congiuntamente e separatamente. Non sono consentite comunicazioni riservate delle Parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Tali sessioni possono avvenire anche da remoto e ogni Parte deve essere informata del loro svolgimento.

5. Per il primo incontro è assicurata la disponibilità temporale del Mediatore e dell'Organismo per almeno due ore, eventualmente prorogabili nel corso della medesima giornata su richiesta delle Parti e valutazione del Mediatore, al fine di permettere, ove possibile, la conciliazione al primo incontro, considerata la Particolare complessità delle questioni controverse, il rilevante numero delle Parti e la concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

6. Il Responsabile dell'Organismo può nominare un Mediatore ausiliario del Mediatore, senza ulteriori oneri a carico delle Parti.

7. Il Mediatore, con l'accordo delle Parti, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. L'incarico professionale viene affidato dalle Parti direttamente al consulente tecnico. Salvo diverso accordo tra le Parti, il compenso è sostenuto in egual misura dalle Parti, che si impegnano a provvedere direttamente al saldo di quanto dovuto. Salvo diverso accordo tra le Parti e l'esperto, il compenso viene calcolato, allo stato, sulla base delle tariffe professionali stabilite con D.M. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal Tribunale. Le Parti possono convenire che la relazione del consulente tecnico possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

8. Le Parti possono altresì convenire sulla necessità di individuare un interprete o altro esperto che possa essere di aiuto nella gestione della mediazione. Il compenso di tali figure dovrà essere preventivamente sottoposto alle Parti e da queste accettato. Salvo diverso accordo, il compenso è a carico di tutte le Parti.

9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010, il Mediatore tiene il primo incontro con la Parte istante anche in mancanza di adesione della Parte chiamata in mediazione.

Art. 9 - Verbale conclusivo di mediazione

1. Il verbale di accordo e il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal Mediatore, dalle Parti e dagli Avvocati, laddove presenti anche nei casi in cui l'assistenza non è obbligatoria, , secondo la scelta effettuata dalle Parti in merito alla modalità di mediazione, ai sensi degli artt. 8 bis e 8 ter del D.Lgs 28/2010

2. Nel verbale il Mediatore dà atto dell'esito dell'incontro, dell'eventuale mancata sottoscrizione di una o di tutte le Parti e della mancata partecipazione di una delle Parti al procedimento di mediazione.

3. Quando tutte le Parti lo richiedono, il Mediatore formula una proposta di accordo. Il Mediatore non formula alcuna proposta nel caso in cui almeno una Parte vi si opponga espressamente. La proposta di conciliazione è comunicata alle Parti per iscritto tramite l'Organismo. Le Parti fanno pervenire all'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si dà per rifiutata. Salvo diverso accordo delle Parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

4. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle Parti, il Mediatore non può formulare la proposta.

5. In ogni caso, il verbale è consegnato alle Parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo di ogni spesa dovuta.

6. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle Parti, ivi compresa la registrazione dello stesso.

Art. 10 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. In particolare, il verbale non deve riportare le motivazioni per cui le Parti intendono o non intendono proseguire l'incontro di mediazione.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo il consenso della Parte da cui provengono, il Mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il Mediatore, le Parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento. A tal fine, i soggetti diversi dalle Parti e dagli addetti della Segreteria presenti all'incontro di mediazione sottoscrivono apposita dichiarazione.

3. Le Parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promosso in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della Parte da cui provengono.

4. Le Parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso Parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

5. Il trattamento delle categorie Particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dei dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento avviene in conformità a quanto dispone l'art. 47, comma 6, del D.M. n. 150/2023.



Art. 11 - Adempimenti e responsabilità delle Parti

1. Sono di esclusiva responsabilità delle Parti: la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia e alle ragioni della richiesta; la qualificazione della natura della controversia; la forma e il contenuto dell'atto con cui la Parte, se necessario, conferisce delega al proprio rappresentante; l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale; la dichiarazione, resa contestualmente al deposito della domanda, di non aver avviato presso altri Organismi la medesima procedura; l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata; l'indicazione dei recapiti dei soggetti cui inviare le comunicazioni; l'individuazione dei soggetti che devono Partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie nelle quali le Parti intendano esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.

2. L'Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni non riconducibili a comportamento non diligente dell'Organismo stesso e conseguenti a imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Resta fermo l'obbligo dell'Organismo di procedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.

Art. 12 - Indennità, spese vive e ulteriori spese di mediazione

1. Per il primo incontro le Parti sono tenute a versare all'Organismo un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive documentate, salvo le esenzioni e le previsioni in materia di patrocinio a spese dello Stato nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.M. n. 150/2023 e dall'Allegato C al presente Regolamento.

3. Le spese vive, diverse dalle spese di avvio, sono costituite dagli esborsi documentati sostenuti dall'Organismo, tra l'altro, per la convocazione delle Parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la Parte sia priva di propria firma digitale, nonché per il rilascio di copie dei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Quando il primo incontro si conclude senza conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi previsti per il primo incontro, oltre alle eventuali spese vive documentate.

5. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione oppure quando la procedura prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità agli artt. 30 e 31 del D.M. n. 150/2023 e secondo gli importi e i criteri indicati nell'Allegato C al presente Regolamento.

6. Essendo l'Organismo costituito presso una Camera di Commercio e iscritto quale organismo pubblico, le spese di mediazione sono determinate sulla base della Tabella A allegata al D.M. n. 150/2023, fermo quanto previsto dagli artt. 28, 30 e 31 del medesimo decreto.

7. Per le mediazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 e per le mediazioni demandate dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater del medesimo decreto, si applicano le riduzioni previste dagli artt. 28, comma 8, e 30, comma 4, del D.M. n. 150/2023.

8. Le spese di cui all'art. 28 del D.M. n. 150/2023 sono dovute e versate da ciascuna Parte, rispettivamente, al momento della presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

9. Le ulteriori spese di mediazione sono dovute da ciascuna Parte nei casi di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. Le Parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo tali ulteriori spese, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

10. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come Parte unica.



11. La determinazione del valore della lite e dell'eventuale valore dell'accordo di conciliazione avviene secondo i criteri previsti dall'art. 29 del D.M. n. 150/2023. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono l'indicazione del valore, oppure il valore non è concordato dalle Parti o risulta determinato in modo non conforme ai criteri di legge, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo con atto comunicato alle Parti.

12. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle Parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle Parti nel corso del procedimento.

13. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell'Organismo determina il valore dell'accordo o del procedimento ai fini della corresponsione delle ulteriori spese, dandone comunicazione alle Parti.

14. Le tabelle delle indennità e delle spese di mediazione, comprensive dei criteri di calcolo delle ulteriori spese, sono contenute nell'Allegato C, pubblicato sul sito istituzionale unitamente al presente Regolamento.

Art. 13 - Accesso agli atti

1. Ogni Parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola Parte depositante.

2. Il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni può essere esercitato da tutte le Parti tramite comunicazione da trasmettere alla Segreteria. Con le stesse modalità ciascuna Parte può accedere agli atti depositati nella propria sessione separata.

3. Gli atti sono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

4. L'accesso agli atti può essere esercitato sia mediante esame visivo sia mediante rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. Il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento del costo di riproduzione o scansione.

Art. 14 - Sospensione e cancellazione dell'Organismo

1. In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo, lo stesso ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle Parti dei procedimenti in corso.

2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.

3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 8-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010 e dall'art. 16, comma 4, del D.M. n. 150/2023.

4. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del D.M. n. 150/2023.

Allegati

A) Codice Etico

B) Accettazione e dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità del Mediatore

C) Tabelle del servizio di mediazione